

invece il ministro francamente accetta un altro principio più radicale, il principio dell'elezione; promette che nel regolamento verranno stabilite le norme per l'elezione. Mi pare quindi che si possa combinare la promessa del signor ministro colla votazione dell'articolo; se, per esempio, si mettesse un'aggiunta alla lettera a), per cui si dicesse: « con apposito regolamento, approvato con decreto reale, si provvederà per mezzo d'elezione alla composizione dei Consigli, a cui va affidata l'amministrazione di queste casse. »

MINGHETTI, ministro per l'interno. Voglio solo rettificare un confronto fatto dal preopinante. Le congregazioni di carità, secondo la legge delle opere pie, sono chiamate ad amministrare ed a distribuire quei sussidi i quali sono, per così dire, generici, che non hanno un determinato oggetto, uno scopo prefinito dalle tavole di fondazione o dai loro istituti primitivi. Quindi era naturale che, essendo a pro del comune, la legge lasciasse la nomina delle congregazioni di carità al comune che rappresenta gli interessi degli amministrati.

Del resto, il principio che regge la legge sulle opere pie del 23 ottobre, e che informa ancora quella che ebbi l'onore di presentare ieri l'altro, sta in ciò: di rispettare essenzialmente le tavole di fondazione, gli statuti organici e le regole colle quali quelle opere pie furono create. Qui, nella questione che si agita, si tratta appunto di stabilire lo statuto organico di un nuovo istituto benefico, di una nuova opera pia; non si può dunque, a mio avviso, invocare l'esempio delle congregazioni di carità a proposito di quest'argomento.

ARA. Io sono intieramente convinto delle buone ragioni addotte dall'onorevole signor ministro per la marineria, che non sia conveniente di lasciare la nomina dei membri del Consiglio di marina alla Camera di commercio, e nel regolamento che esso formerà, son certo che vorrà ancora far meglio, cioè lasciare che questa nomina invece del Governo spetti ad un corpo elettorale. Ma io credo che si possa conservare quello che è stato proposto dalla Commissione all'articolo 7 per quanto riguarda l'eleggibilità dei membri che debbono formare questo Consiglio.

L'onorevole ministro per la marineria osservò gli inconvenienti che sarebbero per derivare lasciando la nomina alla Camera di commercio; e certo questi inconvenienti sarebbero tolti, quando, con un regolamento, venisse ciò attribuito all'elezione. Ma coll'articolo 7 si è provveduto, secondo me, in modo più consono allo scopo della legge, facendo in guisa che le persone le quali possono meglio amministrare gli interessi della cassa sieno appunto quelle che saranno elette.

Si disse dalla Commissione che l'amministrazione di ciascuna cassa sia affidata ad un Consiglio d'amministrazione composto di otto membri, compreso il vice-presidente.

Lasciando la parte che riguarda l'elezione, dopo che la Commissione ha parlato dell'eleggibilità, dice che sei almeno fra gli otto membri debbono essere scelti nelle classi dei negozianti, armatori o capitani di lungo corso.

Ora, esaminando la legge, lo scopo di essa si è (articolo 2) « di accordare pensioni o sussidi agl'individui iscritti nelle matricole della gente di mare. . . »

Voci dal banco della Commissione. Siamo su questo d'accordo col Ministero.

ARA. Io credo dunque che si debba lasciare la disposizione proposta dalla Commissione all'articolo 7, togliendo semplicemente il secondo periodo, e quindi all'articolo 8, dopo le parole: « il modo e forme di amministrazione e contabilità, » si aggiunga « ed anche alla nomina dei membri del Consiglio. » In questo modo si stabilirebbe per legge che gli

eleggibili debbono essere persone le quali sieno più facilmente informate della materia.

PRESIDENTE. Il ministro della marineria ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Il Ministero è d'accordo colla Commissione per introdurre l'elemento elettivo nel Consiglio e per delegare ad un corpo elettorale speciale la scelta di questi individui. Nel corpo elettorale speciale non debbono entrare se non uomini, o che esercitino la professione di naviganti, od una professione qualsiasi che abbia stretta affinità con questa; ma quindi, una volta stabilito il corpo elettorale, credo che non bisogna vincolarlo. Spiegherò meglio il mio pensiero con un esempio.

La Commissione proponeva soltanto *negozianti, armatori o capitani di lungo corso*.

Or bene, supponete ora vecchi consoli di marina in ritiro: non sarebbero esse persone adattissime per amministrare la cassa? È cosa evidente che i consoli di marina nell'esercizio delle loro funzioni hanno dovuto essere al corrente di tutti gli affari della cassa. Perché impedire al corpo eletto di scegliere questi consoli di marina?

Si potrebbero anche trovare delle persone, le quali, senza essere negozianti e consoli di marina, avessero amore alle cose di mare, si fossero sempre interessate a quella categoria di individui e che fossero disposte a ciò.

Per queste considerazioni, che mi sembrano di qualche valore, mi pare inutile porre un vincolo.

Quindi si proporrebbe dal Ministero e dalla Commissione di stabilire l'organizzazione di un Consiglio elettivo.

Il Ministero poi dichiara che si intende libero di determinare il corpo elettorale, perchè qui ora non potrebbe prendere un impegno qualunque al riguardo. Soltanto annuisce a che questo Consiglio sia scelto da elettori.

ARA. Dietro queste spiegazioni rinuncio a quello che intendeva di aggiungere.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Signor presidente, dopo le parole *affidata ad un Consiglio*, si aggiungerebbe *elettivo*.

DEPRETIS. Io sono d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che non è conveniente di affidare la nomina degli amministratori della nuova istituzione di beneficenza alle Camere di commercio, che sono esse stesse nominate dal Ministero. Per me accetto ben volentieri la mutazione proposta, colla quale si viene ad introdurre il principio elettivo nella formazione di questi Consigli amministrativi.

Tuttavia non posso ammettere, senza riserva, che, trattandosi di creare un corpo elettorale speciale, basti un decreto reale od un regolamento, e non occorra una legge.

Questo ordine di cose, se avrà la vita da un semplice regolamento, potrà essere da un momento all'altro profondamente alterato e mutato dal potere esecutivo.

Per questo riflesso io veggio che la mutazione introdotta, ossia la composizione dei corpi amministrativi che si facesse sulla base di uno schietto e largo principio elettivo, servirebbe a poco, e non offrirebbe garanzia dal momento che il potere esecutivo, naturalmente transitorio, potrebbe mutare la base elettorale e l'eleggibilità, e per tal modo annullare ogni utilità del sistema.

Io quindi amerei che si accettasse la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio; ma si adottasse ad un tempo la massima che la formazione di questi corpi elettorali e l'eleggibilità di chi può essere chiamato a far parte dell'amministrazione fosse stabilita con speciale disposizione di legge.

Nella quale opinione sono confermato dal riflesso che un